

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA CANTONALE (art. 160 Cost. fed., art. 59 cpv. 1 let. r Cost. TI. e art. 106 LGC)

Aboliamo l'iniqua tassa di esenzione dal Servizio Militare!

Presentata da: Massimiliano Ay e Lea Ferrari per il Partito Comunista – Partito Operaio e Popolare

Data: 18 maggio 2026

Numero: IC108

Indicazione dell'atto normativo federale destinato all'Assemblea federale e per il quale è richiesta l'elaborazione o la modifica (art 163 Cost. fed.):

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)

Formazione chiara, legislativamente attuabile e motivazione:

In Svizzera è attualmente in vigore la tassa di esenzione dall'obbligo di prestare Servizio Militare, che impone ai cittadini non incorporati un versamento di 11 annualità pari al 3% del reddito imponibile, con un minimo annuo stabilito pari all'incirca a Fr. 400.-.

Tale tassa assume la forma di una vera e propria punizione finanziaria per quei giovani che, per problemi di salute fisica o mentale che chiaramente non dipendono da loro, si trovano esclusi dal Servizio Militare. In un contesto di precarietà giovanile, di indebolimento del potere d'acquisto e di diminuzione dell'accessibilità agli studi universitari, l'imposizione di questa tassa rende chi è già penalizzato per motivi fisici o psichici doppiamente svantaggiato rispetto ai propri coetanei.

A tale riguardo si è espressa in più occasioni anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale ha condannato come "discriminatori" i criteri sulla base dei quali questa viene imposta. Le sentenze a riguardo risalgono precisamente al 2009 e, più recentemente, al 2021.

Alla luce di quanto precede, il Cantone Ticino propone all'Assemblea federale, ai sensi dell'art. 160 cpv. 1 Cost., di elaborare una modifica della Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) nel senso seguente:

1.

La LTEO è modificata prevedendo che le persone dichiarate inabili al servizio militare, al servizio civile e alla protezione civile per motivi di salute siano esentate dall'obbligo di pagamento della tassa d'esenzione. Questa misura è necessaria per conformare la Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) all'art. 8 cpv. 2 e 4 della Costituzione federale (che vieta la discriminazione per menomazioni fisiche o psichiche e impone l'eliminazione degli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili) e alle sentenze vincolanti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Glor c. Svizzera, 30 aprile 2009; Ryser c. Svizzera, 12 gennaio 2021), che hanno condannato la Svizzera per violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato con l'art. 8 CEDU (rispetto della vita privata). Nessun cittadino può essere punito finanziariamente per una condizione di salute che non

dipende dalla sua volontà. Pagare per non poter servire la propria nazione è una contraddizione che uno Stato di diritto non può tollerare.

A tal fine, la legge dovrà essere adeguata, in particolare mediante la modifica delle disposizioni concernenti le esenzioni (artt. 4 e 4a LTEO) o mediante l'introduzione di una disposizione specifica.

2.

La LTEO è inoltre modificata nel senso di incaricare il legislatore federale di disciplinare le modalità con cui tenere conto delle situazioni in cui la tassa d'esenzione è stata percepita da persone successivamente riconosciute come escluse dal servizio per motivi di salute, in conformità ai principi dello Stato di diritto e agli obblighi internazionali della Svizzera. Il diritto svizzero riconosce la responsabilità dello Stato per atti illeciti (art. 146 Cost.). Continuare a riscuotere una tassa già giudicata discriminatoria da un organo giurisdizionale internazionale costituisce un atto contrario alla buona fede (art. 9 Cost.) e al principio dello Stato di diritto (art. 5 Cost.).